

Sportello Unico Attività Produttive

Strumenti di semplificazione nella disciplina edilizia
La conferenza dei servizi

**Camera di Commercio Industria
artigianato ed agricoltura di Verona**

La semplificazione nei procedimenti inerenti alle attività produttive
Verona 8 maggio 2019

Sportello Unico Attività Produttive

LIBERALIZZAZIONE

Nel tentativo di semplificare l'azione amministrativa ed assicurare una maggiore efficienza e competitività del sistema amministrativo negli ultimi anni si è ricorso con maggiore frequenza a **tecniche di liberalizzazione o di riduzione del controllo della pubblica amministrazione**.

Oggi gli strumenti procedurali a supporto della liberalizzazione delle attività private sono:



LIBERALIZZARE = rimuovere vincoli di natura normativa amministrativa posti alla libertà di iniziativa economica.

La legge 124/2015 sulla base dei principi europei di accesso alle attività di servizi ed principi di ragionevolezza e proporzionalità, **a salvaguardia della libertà di iniziativa economica** ha conferito una delega polivalente volta alla:

Precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, Silenzio assenso comunicazione preventiva ed autorizzazione preventiva; (D.Lgs 222/2016)

Introduzione della disciplina generale della attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa. (D.Lgs 126/2016)

Il principio dell'affidamento del privato come “posizione soggettiva fondamentale” e incompressibile, prevedendo un limite massimo di 18 mesi all'intervento “in autotutela”, dopo il quale si consolidano le situazioni dei privati.
(Cons. St., comm. spec., parere 30 marzo 2016, n. 839)

Libertà di iniziativa privata

- sono ‘libere’, ‘consentite direttamente dalla legge’ in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, senza più spazio per alcun potere di assenso preventivo della P.A.;
- sono ‘conformate’ dalle leggi amministrative, e quindi sottoposte a successiva verifica dei requisiti da parte delle autorità pubbliche, entro un termine stabilito. (D.Lgs 126/2016)

La nuova disciplina sul procedimento amministrativo ha introdotto una **nuova regola di portata espansiva orientata a riequilibrare il rapporto tra privato e Pubblica amministrazione a tutela del Privato**, “una regola speculare - nella ratio e negli effetti - a quella dell'inopugnabilità, ma creata a differenza di quest'ultima, in considerazione delle esigenze di certezza del cittadino”

Parere del consiglio di Stato 839 del 30/3/2016

Sportello Unico Attività Produttive

Sportello Unico Edilizia

Strumenti di SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:

- segnalazione certificata di inizio attività
- il silenzio assenso
- la conferenza di servizi

il **SUAP** è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta gli altri strumenti di semplificazione amministrativa al fine di velocizzare e rendere più rapidi i rapporti con la P.A. a favore dell'impresa, per lo sviluppo delle attività economiche e della capacità attrattiva di investimenti.

Obbiettivi comuni art. 5 Legge 124/2015:

- CHIAREZZA*
- CERTEZZA
- TRASPARENZA

In questo contesto è plausibile chiederci nell'ambito edilizio che **rapporto intercorre tra Sportello Unico per le attività produttive e Sportello unico per l'edilizia** due sportelli del tutto simili che operano con le medesime finalità e modalità.

Di fatto non esiste un coordinamento normativo ufficiale fra i due sportelli, il SUAP costituisce una "specializzazione accelerata" del SUE, secondo il fondamento che la richiesta di in un'attività d'impresa legittima una corsia preferenziale a tali procedimenti.

Sportello Unico Attività Produttive

D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160

... **garantisce la gestione telematica anche dei procedimenti connessi con l'edilizia produttiva per le imprese richiedenti.**

(art. 4, comma 6 DPR 160/2010)

Il rapporto tra i procedimenti gestiti dallo SUAP e SUE può essere tradotto in questa sintesi:

PROCEDIMENTI nel SUAP

AUTOMATIZZATO
art. 5 DPR 160/10



ORDINARIO
art. 7 DPR 160/10)



CHIUSURA DEI LAVORI E COLLAUDO
art. 10 DPR 160/10



TITOLI EDILIZI nel SUE

**SCIA, SCIA unica
CIL, CILA**

articoli 22 e 6 co. 2, DPR 380/01
D.Lgs 222/2016

**Permesso di costruire
SCIA condizionata**

Art.10 dpr 380/2001 - D.Lgs 222/2016

Agibilità

articoli 24, DPR 380/01

Sportello Unico Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

ha competenza specifica in materia di Titoli Abilitativi e Vigilanza sull'attività Edilizia.

Affermando che :

“ Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. “ articolo 5 co.1 bis DPR 380/2001

Sportello Unico Attività Produttive

D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160

Procedimento automatizzato

Art. 5. Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

É frutto di un processo di ristrutturazione dei procedimenti amministrativi, in materia di liberalizzazione e semplificazione.

“lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio;”

articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 133/2008
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

Sportello Unico Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Parte I - Titolo II - Titoli abilitativi

Nella disciplina dell'attività edilizia i procedimenti che si traducono in automatizzato sono:

• **attività edilizia libera** art. 6 co. 2 (C.I.L.)

• **attività edilizia libera asseverata**

art. 6 co. 2 lett. a) – e bis) co. 4 (C.I.L.A.)

• **segnalazione certificata di inizio attività**

art. 22 co. 1. 2 e 2 bis (S.C.I.A.) (introdotta dal DL 70/2011 convertito nella L. 106/2011 per l'art. 19 della L. 241/1990)

I singoli titoli abilitativi se pur ricondotti “nel percorso automatizzato” logicamente mantengono la propria natura giuridica. In quanto ad ogni titolo abilitativo è connessa la classificazione dell'intervento ed il conseguente regime sanzionatorio.

arch.dott.-ing. Alessandra Pemechele


Segnalazioni presentate al SUAP

- **presentazione della SCIA**, in via telematica;
- dal **rilascio della ricevuta**, che ne attesta l'avvenuta presentazione, si può avviare immediatamente l'intervento o l'attività ; *

art.5 co 5 DPR 160/2010

* ad eccezione della SCIA alternativa per la quale l'inizio dei lavori è differito a 30 giorni dalla presentazione.

art. 23 DPR 380/2001



Le **modifiche** alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, **prevedono che nel caso in cui sia possibile **conformare** l'attività intrapresa** e i suoi effetti alla normativa vigente, **l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere** prescrivendo le misure necessarie, **assegnando un termine non inferiore a 30 gg.** La **sospensione** è intrapresa con **atto motivato solo nei casi :**

- attestazioni non veritiere;
- pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Sportello unico attività produttive LA RICEVUTA

Sportello Unico per le Attività Produttive Ricevuta (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente		7 - Accesso visione atti del procedimento Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).	
Suap di LEGNAGO in delega alla		Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:	
del comune di:	LEGNAGO	Suap di LEGNAGO in delega alla CCIAA di VR	
Responsabile SUAP:	ZERBINATI	Indirizzo:	VIA XX SETTEMBRE n. 29 37045 - LEGNAGO (VR)
		Altre info:	vedere sito istituzionale del comune
2 - Riferimenti della pratica SUAP		8 - Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti	
Codice Pratica:	-2203201	Intervento	Amministrazione competente
Protocollo SUAP:	REP_PROV_VR/VR-SUPRO/005	Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia	UFFICI COMUNE DI LEGNAGO
Domicilio elettronico dichiarato:	studio@pec.it		
3 - Impresa o soggetto economico		9 - Elenco dei documenti informatici allegati	
Denominazione:	A V	- P - :22032019-1632.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)	
Codice Fiscale:	R J Sede le	- P - 22032019-1632.002.JPG.P7M (Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)	
Presso il comune di:	LEGNAGO	- P - 22032019-1632.008.PDF.P7M (Elaborati grafici di progetto con dimostrazione grafica analitica dei calcoli planivolumetrici per verifica dimensionamento)	
via, viale, piazza ...:	Lorenzo Bernini	- P - 22032019-1632.007.PDF.P7M (Estratto di PRG/PI e/o piano attuativo con evidenziata l'area d'intervento)	
4 - Estremi del dichiarante		- RC - :22032019-1632.009.PDF.P7M (Elaborati grafici comparativi)	
Cognome:		- RC - :22032019-1632.003.PDF.P7M (Quadro riepilogativo della documentazione)	
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO	- P - :22032019-1632.010.PDF.P7M (Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)	
Nome:		- P - :22032019-1632.004.PDF.P7M (elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)	
Codice Fiscale:		- P - :22032019-1632.011.PDF.P7M (Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale)	
		- P - :22032019-1632.005.PDF (documentazione fotografica dello stato di fatto)	
		- P - 22032019-1632.001.PDF.P7M (Relazione Tecnica di Asseverazione S.C.I.A. Art. 22 d.P.R. 380_2001)	
		- P - 22032019-1632.006.PDF.P7M (Estratto mappa catastale con evidenziata l'area d'intervento)	
		- P - :22032019-1632.012.JPG.P7M (Procura speciale)	
		- P - :22032019-1632.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)	
5 - Indirizzo dell'impianto		10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico	
del comune	LEGNAGO	Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	
via, viale, piazza ...:	VIA SARDEGNA	studio@ 3v	
6 - Termini del procedimento/controllo		11 - Estremi emissione della ricevuta:	
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.		Data di emissione:	
		26/03/2019	

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

(introdotto dall'art. 3, co 1, lett a), d.lgs. n. 126 /2016)

Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni **è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza,** della segnalazione e della comunicazione e **indica i termini** entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. **Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8,** essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7.

La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

- **La SCIA è di fatto l'espressione della libertà di iniziativa privata, nell'assunzione delle proprie responsabilità.**
- **La SCIA non è un atto amministrativo** (art. 19 co. 6ter L.241/1990)
- **La SCIA non è impugnabile, ma il privato può chiedere che la PA intervenga per rimuoverne gli effetti**
(art. 19 co. 6ter L.241/1990 ultimo periodo);
- **La SCIA non dà diritto a risarcimento del danno né indennizzo per ritardo, in quanto comunicato ed inizio;**
- **La SCIA non si stabilizza nei 18 mesi della scadenza dei termini di 60/30 gg. di intervento ordinario della PA in quanto:**
 - a) **la falsa attestazione in una SCIA è delitto punito con reclusione da un anno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;**
art. 19 co.6 L.241/1990
 - b) **la P.A. ha potere di intervento repressivo oltre i 18 mesi, in presenza di sentenza passata in giudicato che accerta la falsità di dichiarazioni su cui sono stati ottenuti effetti favorevoli.**
art. 21 co. 2 bis L. 241/90

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA PRIVATA:

- La P.A. conserva il potere di vigilanza e di intervento, per inibire, sospendere o conformare l'attività intrapresa entro 30 giorni;
- La P.A. può intervenire in autotutela in via repressiva anche oltre i 30 gg e fino a 18 mesi.
(Art. 2 co. 4 D.Lgs 222/1990)

ATTENZIONE!

- il reato di falsa dichiarazione in SCIA si prescrive **in sei anni** dalla comunicazione ;
- la SCIA sino a quel momento può subire un provvedimento repressivo;
- scaduto tale termine a prescindere da ogni irregolarità /falsità il fatto diventa diritto ed il vizio svanisce, al pari del reato.

Sportello Unico Attività Produttive


SCIA UNICA

Procedimento Automatizzato e concentrazione dei regimi

Il SUAP trasmette immediatamente la documentazione alle amministrazioni interessate (ovvero agli uffici interni all'ente) per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza.

Almeno 5gg prima della scadenza dei termini 30 (25) gg per SCIA in edilizia, le amministrazioni interessate presentano allo Sportello Unico eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi.



La P.A. chiede una volta sola


L'articolo 19-bis comma 2 della legge 241/90 (introdotto dal D.Lgs 126/2016)

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una SCIA unica allo Sportello Unico.

L'amministrazione che riceve la SCIA (il SUAP) la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti

Sportello unico attività produttive

S.C.I.A. art. 19



- RICEVUTA = AVVIO ATTIVITA'
- 0 -30 GG = VIGILANZA della P.A.
- OLTRE i 30 gg e sino a 18 MESI successivi = intervento repressivo della P.A. (Autotutela)

Attenzione!

- L'Autotutela può intervenire anche oltre i 18 mesi in presenza di sentenza passata in giudicato che accerti la falsità di dichiarazioni.
- In caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o a sanatoria ed il dichiarante è soggetto a sanzione penale, tale reato si prescrive in 6 anni dalla SCIA.

Consiglio di Stato Numero 00839/2016 - 30/03/2016

Le attività interessate dalla segnalazione non sono, infatti, caratterizzate da una libertà incondizionata di iniziativa economica, ma sono pur sempre subordinate dalla legge **al possesso di “requisiti e presupposti”, la cui sussistenza garantisce, di per sé, la tutela dell’interesse pubblico** e l’armonizzazione della situazione soggettiva del denunciante con gli interessi potenzialmente configgenti.

Si liberalizza infatti lo strumento di legittimazione, non il rapporto sostanziale e l’ambito materiale su cui esso viene ad operare. **Trattasi, in sostanza, di attività ancora sottoposte a un regime amministrativo**, pur se con la significativa differenza che l’assenso preventivo a monte è sostituito dal mero possesso dei requisiti di legge, **residuando all’amministrazione soltanto il potere/dovere di una verifica ex post della loro sussistenza.**

Libertà subordinata !

La liberalizzazione dei settori economici interessati dalla segnalazione certificata, con il relativo principio di auto-responsabilità, **si accompagna alla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge** per lo svolgimento dell’attività segnalata, potere destinato ad esaurirsi con la mancata adozione di atti inibitori, repressivi o conformativi entro un certo termine.

Sportello Unico Attività Produttive SCIA e

Corte costituzionale, sentenza 13 marzo 2019, n. 45
Pur esistendo il problema dei termini entro cui la P.A. deve essere sollecitata dal terzo, va evidenziato che :

- la scelta del legislatore è volta a **liberalizzazione dell'attività oggetto di segnalazione**, cosicché **la fase amministrativa** (istruttoria e di verifica) **divenga una parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi**, disciplinati dall'art. 19, da esercitarsi entro i trenta giorni dalla presentazione della SCIA (co.3 e 6 bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (co. 4, che rinvia all'art. 21 nonies);
- **decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione**, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo; questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l'interesse si estingue;

Tutela del terzo

L'articolo 19 comma 6 ter della legge 241/90

La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Sportello Unico Attività Produttive

SCIA e

La sentenza della Corte costituzionale, n. 45 /2019, propone una sorta di decalogo dei mezzi di tutela messi a disposizione per opporsi all'attività oggetto della segnalazione, il terzo potrà :

- attivare, oltre agli strumenti di tutela inibitori e conformativi entro i 30 gg, i poteri di verifica della P.A. in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 21, co. 1, della legge n. 241/1990 (in questo caso “non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge”);
- potrà sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore, spettanti alla P.A., ai sensi dell'art. 21, co. 2 bis, della legge n. 241/1990, come, ad esempio, quelli in materia di edilizia, regolati dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, ed espressamente richiamati anche dall'art. 19, co. 6 bis;
- avrà la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della p.a. in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica, poiché l'art. 21, co. 2 ter, della legge n. 241/1990 ;
- al di là delle modalità di tutela dell'interesse legittimo, poi, rimane il fatto giuridico di un'attività che si assuma illecita, nei confronti della quale valgono le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica (rif. Art. 872 co. 2 cod. civile);

Tutela del terzo

Il legislatore impone oggi al **Comune di tener presente sia l'interesse del privato che si opponga alla SCIA, sia l'interesse del titolare della SCIA, sia infine l'interesse pubblico alla liberalizzazione dell'attività;**

Il titolare della SCIA ha il vantaggio di poter dare avvio ai lavori da subito;

Chi si oppone oggi ha la possibilità di accedere ai dati attraverso le procedure di accesso generalizzato ed accesso ai documenti (D.lgs 33/2013 e 241/1990).

Sportello Unico Attività Produttive

Capo IV - Procedimento ordinario D.P.R. n. 160/2010

Sono sottoposti al procedimento ordinario tutti gli interventi che si trovino in una delle seguenti condizioni *:

- sia necessario il rilascio del **permesso di costruire**;
- sia necessario un parere o un'autorizzazione in relazione alla **presenza di vincoli ambientali** (ad esempio il vincolo idrogeologico);
- sia necessario un parere o un'autorizzazione in relazione alla presenza di **vincoli paesaggistici o culturali** (ad esempio quelli tutelati dalle Soprintendenze D.Lgs 42/2004);
- sia necessario un parere o un'autorizzazione imposti dalla normativa comunitaria (come nel caso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", che recepisce diverse **direttive comunitarie in materia ambientale** e che, quindi disciplina il rilascio di autorizzazioni agli scarichi di acque reflue, l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti);
- sia necessario un atto rilasciato da **un'Amministrazione preposta alla pubblica sicurezza** (es. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
- **varianti agli strumenti urbanistici** (art. 8. Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)
- ovvero per gli interventi disciplinati da norme Regionali per le

15 quali sia previsto un procedimento codificato.* elenco indicativo non esaustivo

Attività Edilizia

Per quanto riguarda le sequenze del procedimento, queste devono essere lette in un **percorso logico di sintesi** tra l'articolato del testo regolamentare **D.P.R. 160/2010**, integrando i vuoti con la **legge 241/1990** sul procedimento amministrativo.

Articolo 7 quando ...
la realizzazione (o modifica) di un impianto produttivo di beni e servizi per l'esercizio delle attività di impresa **comporti da parte delle Amministrazioni coinvolte una valutazione sull'intervento necessariamente esplicita**, ovvero nei casi in cui la normativa di settore preveda il rilascio di un'autorizzazione.

La ricevuta originariamente prevista dall'art.6 dell'allegato tecnico del DPR 160/2010, è divenuta uno vero e proprio strumento di attestazione alla quale il legislatore attribuisce più finalità:

- chiarire gli effetti dell'istanza in termini di tempi del procedimento soprattutto per la conclusione anche attraverso " il silenzio significativo".


- **presentazione dell' istanza**, in via telematica;
- dal **rilascio della ricevuta**, che ne attesta l'avvenuta presentazione, si producono gli effetti del procedimento;
- **entro trenta giorni** dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata;
- **entro sessanta giorni** adozione del provvedimento finale.

art.7 co 1 e 2 DPR 160/2010

art.7 co 1 e 2 DPR 160/2010

- qualora completa dei dati relativi al responsabile del procedimento costituire avvio del procedimento

art. 18 bis 241/1990



Sportello Unico Attività Produttive



Attività edilizia

AUTORIZZAZIONE e SILENZIO ASSENSO

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo l'amministrazione **procedente** (SUAP) conclude **in ogni caso** il procedimento prescindendo dall'avviso delle P.A. coinvolte. *

In tutti i procedimenti ad istanza di parte trascorsi termini per la conclusione del procedimento senza risposta, vige l'istituto del **SILENZIO ASSENSO PROVVEDIMENTALE**

articolo 20 legge 241/1990.

Il silenzio assenso costituisce uno dei principi di semplificazione posti a fondamento dello Sportello Unico

(art. 38 D.L. 133/2008)

In presenza di interessi sensibili però è sempre necessario un provvedimento espresso.


* Se l'istanza è presentata ad un ufficio diverso da quello competente, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dal ricevimento dell'istanza o della segnalazione da parte dell'ufficio competente (art. 18-bis, co 2 Legge 241/1990)

Art. 20 DPR 380/2001

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

co .8 Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.

Sportello unico attività produttive



Nei casi in cui l'efficacia della **SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati** (pareri di altri uffici e amministrazioni o di verifiche preventive) .

Articolazione del procedimento:

- L'interessato presenta la SCIA allo sportello unico che ne **rilascia la ricevuta** ai sensi dell'art. 18bis.
- Entro 5gg lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 legge **241/90 l'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA;**
- scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP COMUNICA all'interessato il rilascio degli atti di assenso e **l'attività può essere avviata, a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza**

Art. 19-bis, comma 3: “quando l'attività oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà Comunicazione all'interessato”.

Procedimento Ordinario e Permesso di costruire convenzionato

“Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo,” art 17 co 1 D.Lgs 164/2014

La disciplina regionale del Veneto attribuisce una significativa rilevanza al Permesso di costruire convenzionato collocandolo :

- Nelle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive **articoli 3 e 4 della Legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2012;**
- Negli interventi di riqualificazione urbana che possono essere attuati mediante il permesso di costruire convenzionato **art. 6 Legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017;**
- Negli interventi di cui agli articoli 6 (ampliamenti) e 7 della **Legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019** che comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi o con un altezza superiore al 50 per cento rispetto all'edificio oggetto di intervento (art.11 LR14/2019)

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato DPR 380/2001

1. Qualora le **esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata**, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione, **approvata con delibera del consiglio comunale, ... specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico**, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

Articolo introdotto dal D.Lgs 164/2014 semplificazioni e misure per l'edilizia.

Sportello Unico Attività Produttive

art. 7 D.P.R. 160/2010 procedimento unico

co. 3 Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

mod. dall'art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 127 del 2016

co. 6 il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

mod. dall'art. 3, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 127 del 2016

Sportello Unico Edilizia

Art. 20 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Procedimento del permesso di costruire

co. 3 Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 2, co. 1, d.lgs. n. 127 del 2016

co. 6 ... la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ... è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

art. 2, co. 1, d.lgs. n. 127 del 2016

Conferenza di servizi


PRINCIPALI INNOVAZIONI C.D.S.

D.Lgs 30 giugno 2016 n. 127

- **Rafforza il concetto di sportello unico** mediante contestualizzazione e contemporaneità di adempimenti, altrimenti successivi;

- **Contrazione dei tempi** per la conclusione del procedimento fissando tempi perentori per l'espressione del parere;

- **Individua nuove modalità per lo svolgimento della Conferenza**, semplificata e simultanea (modello asincrono e sincrono) attraverso l'uso di strumentazione informatica;



Conferenza di servizi

La **Conferenza di servizi** è un **vero e proprio procedimento amministrativo**, che produce atti e provvedimenti formali e motivati.

Essa **impegna TUTTE le amministrazioni coinvolte**, sia quelle formalmente intervenute, sia quelle rimaste inerti. **L'esito** della conferenza di servizi **è un provvedimento amministrativo** (C.S. decisoria), **ovvero un mero atto con natura di parere** (C.S. istruttoria e preliminare).

La conferenza di servizi **non costituisce un ente o un organo nuovo, ma è una modalità organizzativa, priva di soggettività e legittimazione processuale autonoma.**

I ricorsi vanno notificati alla P.A. procedente che adotta la determinazione.

La P.A. procedente risponde della regolarità formale dell'intera procedura e della posizione assunta in Conferenza.

Degli eventuali danni connessi ad illegittimità del proprio parere o posizione assunta in Conferenza di servizi risponde la singola amministrazione che si è espressa in tal senso.

In quasi vent'anni lo strumento della Conferenza di servizi è cambiato molto.

Originariamente la conferenza di servizi L.241/1990 era nata come un momento di incontro fisico e contestuale dei diversi enti portatori di interessi pubblici coinvolti in un unico progetto di iniziativa pubblica o privata.

Lo scopo era quello di trovare un bilanciamento fra le diverse esigenze, relativamente a progetti rilevanti conformando i differenti profili di interesse pubblico per realizzare piuttosto che impedire.

La garanzia e limite della Conferenza di servizi originaria era la necessaria unanimità della decisione.

LE TIPOLOGIE

- **Istruttoria** art. 14 co. 1 :

è facoltativa e può essere indetta dall'amministrazione
Procedente ravvisata l'opportunità di effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento
amministrativo o più procedimenti amministrativi connessi.
Modalità: semplificata 14 bis (sono contemplate anche altre
modalità valute dall'amministrazione procedente)

Utilizzo : si svolge nella fase istruttoria del procedimento.

- **Decisoria** art. 14 c. 2:

sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri intese, concerti, nulla osta ...
Modalità: si svolge in modalità semplificata art. 14 bis, nei casi
di maggiore complessità in modalità sincrona art. 14 ter.

Utilizzo: si svolge nella fase decisoria del procedimento.

- **Preliminare** art. 14 c.3

può essere indetta dall'amministrazione procedente
Il carattere preliminare si deve alla complessità progettuale, la
caratteristica è di non essere decisoria, all'esito della stessa
devono essere indicate le condizioni per ottenere il rilascio
degli atti di assenso

Modalità: modalità semplificata art. 14 bis in tempi dimezzati

Utilizzo : Progetti di particolare complessità;

Per insediamenti produttivi di beni e servizi

Conferenza di servizi

è un **vero e proprio procedimento amministrativo**,
che produce atti e provvedimenti formali e
motivati.

Essa **impegna TUTTE le amministrazioni coinvolte**,
sia quelle formalmente intervenute, sia quelle
rimaste inerti.

L'esito della conferenza di servizi **è un**
provvedimento amministrativo (C.S. decisoria),
ovvero un mero atto con natura di parere (C.S.
istruttoria e preliminare).

La conferenza di servizi **non costituisce un ente o**
un organo nuovo, ma è una modalità
organizzativa, priva di soggettività e
legittimazione processuale autonoma.

I ricorsi vanno notificati alla P.A. procedente che
adotta la determinazione.

La P.A. procedente risponde della regolarità
formale dell'intera procedura e della posizione
assunta in Conferenza.

Degli eventuali danni connessi ad illegittimità del
proprio parere o posizione assunta in Conferenza
di servizi risponde la singola amministrazione che
si è espressa in tal senso.

Sportello Unico Attività Produttive

D.lgs. n. 127 del 2016 4

Conferenza di servizi

MODALITÀ

Semplificata – asincrona cioè in tempo differito e prevalentemente off-line “dematerializzata” attraverso l’uso della posta o di altre forme di comunicazione elettronica consente una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni.

Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall’art. 47 del CAD. Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).

simultanea (con la riunione) – sincrona

Conferenza in presenza attraverso la rappresentanza di un’unica figura designata, anche in modalità telematica (Webinar).

La regione del Veneto con D.G.R. n. 1503 del 25 settembre 2017 Ha dettato le «Disposizioni di organizzazione per l'attuazione dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 in materia di rappresentante unico nella conferenza di servizi.»

Il webinar è un neologismo dato dalla fusione dei termini web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una

25 connessione informatica interattiva



Sportello Unico Attività Produttive

D.lgs. n. 127 del 2016 **5**



Conferenza di servizi Preliminare

Più rara e di impatto economico più rilevante.

Viene chiesta da un privato che voglia attuare un **investimento importante relativamente ad insediamenti produttivi di beni e servizi o progetti di particolare complessità**, per sondare l'orientamento delle diverse P.A. Spesso molteplici e contrapposte. Il Privato propone motivatamente l'indizione della conferenza preliminare per l'esame di un progetto di massima, chiedendo indicazioni su come svilupparlo per ottenerne l'approvazione. L'amministrazione procedente se ritiene accoglie la richiesta, in quanto dipende :

- 1) dalla motivazione del privato
 - 2) dalla definizione dello studio di fattibilità
- 5 giorni per valutare l'apprezzabilità della richiesta e convocare la C.S.

Casi di Particolare complessità e per insediamenti produttivi di beni e servizi art. 14 co. 3 L. 241/1990



Conferenza di servizi

Articolo 8 co. 2 DPR 160/2010

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale di pronunciarsi **entro 30 giorni** sulla conformità allo stato degli atti dei progetti preliminari ... con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. In caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei tempi previsti.



Conferenza di servizi Preliminare



Avviata la conferenza di servizi preliminare segue la modalità “ordinaria” **semplificata asincrona** con abbreviazioni dei termini fino alla metà dei 45 giorni previsti.

Quando tutte le Amministrazioni coinvolte hanno dato il loro parere entro i termini, il SUAP raccoglie i pareri e li comunica all’interessato entro 5 giorni.

Conclusa la conferenza preliminare il privato accoglie nel suo progetto tutte le indicazioni ricevute in quella sede ed il progetto definitivo ha una corsia preferenziale.

Conferenza di servizi

Nel successivo esame in conferenza di servizi decisoria simultanea le amministrazioni intervenute non possono discostarsi dal parere reso in sede preliminare, salvo che il progetto non presenti significativi cambiamenti, ovvero in ragione delle osservazioni promosse da soggetti intervenuti successivamente.




Conferenza di servizi Istruttoria

Nella conferenza istruttoria **non ci si riunisce per decidere, ma per valutare gli interessi coinvolti in un progetto che richieda l'intervento di più amministrazioni.**

Può (non deve) essere indetta dalla P.A. procedente ovvero su iniziativa di altra P.A. coinvolta, oppure dal privato.

L'esame congiunto (e contestuale) facilita l'emergere di difficoltà o possibili punti di fragilità in un provvedimento che dev'essere adottato.

La conferenza si ferma all'istruttoria, **il responsabile del procedimento non può discostarsi dalle risultanze istruttorie** (art. 3.co.1, art. 6 co. 1 lett. e) L.241/1990



28 Es. Conferenza di servizi simultanea

Conferenza di servizi

La conferenza istruttoria si svolge con modalità diverse essendo facoltativa l'indizione, è lasciata alla discrezionalità della P.A. procedente anche la scelta dei tempi di definizione e dei ritmi.

La discrezionalità non deroga ai caratteri fondamentali :

- Intervento di tutte le P.A. coinvolte;
- Voto a maggioranza sugli interessi prevalenti;
- Diritto di partecipazione a tutti coloro che potrebbero intervenire nel procedimento ordinario.

Per le caratteristiche descritte la **Conferenza istruttoria non può generare aspettative sul privato.**

Conferenza di servizi

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Nasce per l'esame contestuale, unico e ad esito unico di plurimi interessi pubblici coinvolti in una domanda del privato. La conferenza decisoria **deve essere convocata quando l'esito positivo della procedura richiede più di una valutazione**, permesso, nulla osta ...

Deve essere convocata dalla P.A. procedente o da un'altra P.A. quando la positiva risposta al privato richieda intervento di più Pubbliche Amministrazioni.


Le pubbliche amministrazioni invitate non possono dichiarare di non aver competenza sul procedimento.

In quanto spetta al responsabile del procedimento la valutazione su chi deve intervenire in termini di necessità o mera opportunità.

La conferenza Decisoria può svolgersi in forma ordinaria o in forma semplificata, anche se **la forma semplificata è la regola generale**. La Conferenza semplificata detta **asincrona** non è una riunione fisica dei delegati delle P.A. e nemmeno una riunione telematica, perché ciascun partecipante partecipa in momenti diversi salvo il dovere di rispettare i termini stabiliti.

Caso in cui sono acquisti in C.d.S. esclusivamente atti di assenso non condizionato, ovvero qualora le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

(Art. 14.bis co. 2 Legge 241/1990)




segue **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

Alle riunioni della conferenza di servizi decisoria sincrona posso essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto. art. 14 ter co. 6

L'indizione della conferenza di servizi **DEVE** anche essere comunicata, ai sensi dell'articolo 7 L.241/1990 :

- Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- Ai soggetti che per legge intervengono nel procedimento;
- Ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal procedimento possa derivarne un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.241/1990



Conferenza di servizi semplificata passaggi fondamentali

Conferenza di servizi

La procedura semplificata prevede dei passaggi codificati e fondamentali.

Indizione entro 5 giorni lavorativi, (con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD D.Lgs 82/2005) la quale contiene :

- Elenco degli invitati;
- Indicazione dell'oggetto del decidere della domanda di parte e della documentazione su cui si esprime la valutazione; (anche accesso cloud)
- Termine perentorio (≤ 15 gg) entro cui richiedere informazioni per una sola volta e con sospens. max 30 gg.
- Termine perentorio (≤ 45 gg) entro cui le amministrazioni coinvolte debbono esprimersi;
- Data in cui riunirsi fisicamente in modalità sincrona ove non sia rispettato il termine di conclusione del procedimento: vale come avviso di rimedio necessario (ma non pienamente risarcitorio) per lo sfondamento del termine temporale.

Conferenza di servizi decisoria

Le P.A. coinvolte rendono il proprio parere allo stato degli atti motivando le ragioni dell'assenso, ovvero proponendo modifiche.


Il dissenso ammesso è quello costruttivo.

Le P.A. coinvolte ed il privato possono (entro 15 gg) richiedere che la conferenza iniziata in modalità asincrona si trasformi in conferenza simultanea in tal caso la riunione si svolge entro 45 giorni.

Conferenza di servizi

La conferenza simultanea o sincrona si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi previsti dalla legge:

- Quando in CdS asincrona siano stati acquisiti atti di dissenso non superabili (che richiedono modifiche sostanziali al progetto);
- In relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;
- Su richiesta avanzata da altra Amministrazione o Privato entro 15gg dall'indizione asincrona;
- In caso di progetto soggetto a valutazione di impatto ambientale VIA regionale



Sportello Unico Attività Produttive & D.lgs. n. 127 del 2016 11

Conferenza di servizi **semplificata** scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione **Conferenza di servizi** precedente conclude la conferenza nei seguenti modi:

Determinazione motivata di accoglimento entro i 5gg lavorativi che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati quando:

- siano acquisiti atti di assenso non condizionato;
- siano formati atti di assenso non condizionato implicito, a seguito del silenzio assenso :
 - a) la P.A. interpellata non ha fornito il proprio parere entro i termini assegnati;
 - b) la P.A. interpellata ha fornito un parere privo dei requisiti;
- siano forniti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che ad avviso della P.A. procedente, sentito il privato e le altre P.A. coinvolte possano essere accolte senza apportare modifiche sostanziali al progetto.

Determinazione motivata entro i 5gg lavorativi che produce effetto del rigetto dell'istanza, per atti di dissenso ritenuti dalla P.A. procedente non superabili.

Tale determinazione produce gli effetti dell'art. 10 bis L.241/1990

Il proponente entro 10 gg. ha diritto di presentare le proprie osservazioni.

La P.A. procedente indice entro 5 gg una nuova conferenza.

Qualora le P.A. confermino il diniego nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento delle osservazioni.

Quando siano acquisiti atti di assenso o dissenso che implicano modifiche sostanziali tali da necessitare una nuova valutazione contestuale che si svolgerà in simultanea nella data già indicata nell'indizione della conferenza semplificata. I lavori si concludono 45 gg dalla prima riunione.

Vanno distinti i seguenti casi

CONCLUSIONE POSITIVA

CONCLUSIONE NEGATIVA

da ASINCRONA a SINCRONA

Sportello Unico Attività Produttive

D.lgs. n. 127 del 2016 **12**

Conferenza di servizi decisoria

Ma allora quando il responsabile del procedimento può indire in **modalità simultanea** C.S.D.?


- all'avvio di una procedura ritenuta particolarmente complessa dalla P.A. procedente;
- all'avvio su istanza di parte e con esplicita domanda del privato istante;
- a seguito delle osservazioni ex art. 10 bis L.241/1990 alla comunicazione del diniego al privato in sede di Conferenza asincrona;
- dalla mancata risposta congruente alle richieste di pareri in via asincrona;

Conferenza di servizi

La riunione si svolge entro 45 giorni
* dalla convocazione e **non sono più ammessi rinvii**, in quanto è stato previsto un congruo termine di preavviso per organizzare le presenze.

* Se sono coinvolte P.A. con interessi di rilevanza ambientale e paesaggistico culturale si raddoppia il termine. 90gg.

Conferenza di servizi semplificata + simultanea



L'espressione di pareri

Quando si indica un ostacolo giuridico (vincolo) ad un parere positivo occorre specificare:

- se si tratta di vincolo normativo di rango primario (legge/decreto legge/ decreto delegato)
- Se si tratta di vincolo amministrativo generale (regolamento)
- Se si tratta di vincolo discrezionale inteso al buon andamento della P.A. per la miglior tutela dell'interesse pubblico.

Il parere espresso deve essere motivato sia in termini di assenso che di dissenso .

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad es. VIA, AIA, emissioni in atmosfera ect.) la mancata comunicazione entro i termini indicati nella convocazione ovvero la mancata partecipazione del rappresentante alla conferenza equivalgono ad assenso senza condizioni.

ATTENZIONE!

Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito.

Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti.

Art. 14 bis co. 3 e 4 L.241/1990

Conferenza di servizi

È inteso assenso incondizionato:

- il silenzio di un'amministrazione in conferenza asincrona;
- mancata partecipazione del rappresentante unico alla riunione della conferenza simultanea
- il mancato rispetto dei termini assegnati;
- una determinazione di dissenso che non motivi in modo chiaro ed analitico le condizioni e modifiche per il venir meno del dissenso.

(art. 14 bis co. 4 L.241/1990)

! Silenzio significativo : il comportamento inerte dell'amministrazione, per disposizione normativa, acquista valenza provvedimento.

Conferenza Decisoria

Scaduto il termine per la consegna dei pareri da parte delle P.A. coinvolte il responsabile adotta la decisione motivata. **Nel caso di più dissensi qualificati che non ritenga superabili nemmeno con la modifica del progetto, formula un motivato parere negativo,** che viene comunicato all'interessato senza indugio. (5gg)


Tale parere **vale come preavviso di rigetto al privato istante.**

Avverso a tale comunicazione il privato può presentare osservazioni entro 10 gg.

Il responsabile avvia quindi una nuova conferenza per l'espressione di un nuovo parere.

Conferenza di servizi

Caso in cui sono **acquisti in C.d.S.** uno o più atti di dissenso, ritenuti **non superabili**, è adottata la determinazione conclusiva negativa della C.d.S. che produce l'effetto del rigetto dell'istanza. Nel procedimento ad istanza di parte detta determinazione produce gli effetti della comunicazione tempestiva di cui all'art. 10 bis. L.241/1990. (Art. 14.bis co. 5 Legge 241/1990)





Conferenza di servizi **simultanea** qual è il termine entro il quale il responsabile assume la determinazione motivata di conclusione della conferenza?

Il termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della C.S. è al mass. **di 45 giorni** ancorché siano comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini. **Tale termine decorre dalla data della prima riunione che si svolge nella data previamente comunicata al momento dell'indizione della conferenza semplificata.**

Qualora alla conferenza non partecipino amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, il termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza è al massimo di **45 giorni che decorrono dalla data della prima riunione della conferenza.**

Nel caso in cui vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini il termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza è sempre fissato in 90 giorni che decorrono dalla data della prima riunione della conferenza.

Conferenza di servizi

Vanno distinti i seguenti casi
(art. 14 ter, co. 2)

**Conferenza simultanea
indetta a seguito
della semplificata**

**Conferenza indetta
direttamente in forma simultanea
per progetti complessi**

Conferenza di servizi

VOTAZIONE NELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La votazione in sede conferenza non avviene più con la modalità della prevalenza delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte ma **con riguardo al “peso”** dell'interesse pubblico che sono chiamate a tutelare.

Il Responsabile del procedimento ai fini dell'adozione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi **tiene conto delle posizioni prevalenti** espresse dai rappresentanti unici delle amministrazioni coinvolte.

In questo senso Ambiente, Sanità, Storia, Arte, Sicurezza pubblica hanno un peso specifico nella votazione che si traduce in una sorta di “potere di veto”: il voto negativo di queste P.A. comporta l'inefficacia della delibera se entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito fanno pervenire opposizione al Presidente del Consiglio o ad altra Autorità (art. 14 quinquies co 1 e 3).

Posizioni prevalenti devono considerarsi quelle che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame

(Presid. Cons. Ministri linee guida operative. 2013)

*Spetta al Responsabile del procedimento **esercitare un potere discrezionale bilanciando “le ragioni” e verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi**. Il ruolo del responsabile del procedimento non è meramente notarile, bensì di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza al fine di esprimere un giudizio di prevalenza*

Consiglio di Stato sentenza n.4374/2014

Conferenza di servizi decisoria Efficacia e rimedi

La determinazione motivata della conferenza di servizi assunta dal responsabile costituisce a tutti gli effetti provvedimento finale.

Tutte le amministrazioni che sono state coinvolte e che abbiano partecipato al contenuto della determinazione finale possono chiedere alla P.A. procedente che adotti atti di autotutela ove emergessero vizi dell'atto o motivi di opportunità che ne consiglino la rimozione:

- per annullamento (articolo 21 nonies)
- per revoca (articolo 21 quinquies)

In caso di approvazione unanime o in caso di approvazione a maggioranza dei voti prevalenti, la determinazione è immediatamente efficace.

In caso di approvazione a maggioranza qualificata cioè dei voti prevalenti, ma con formale dissenso di un voto qualificato l'efficacia è sospesa fino al decorso del termine di opposizione delle predette autorità tutorie di quei vicoli.

Conferenza di servizi

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo



L'OPPOSIZIONE

Possono proporre opposizione al presidente del Consiglio dei Ministri **le amministrazioni portatrici di interesse qualificato**, preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico territoriale o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, portatrici di interesse qualificato, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

Tale **opposizione è paralizzante in quanto comporta alla sospensione automatica dell'efficacia dell'esito della conferenza di servizi.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice entro 15 una riunione, cui partecipa l'opponente per trovare una soluzione.

Se viene trovata la soluzione, la precedente deliberazione del conferenza di Servizi viene sostituita con una nuova soluzione.

Diversamente la questione viene decisa dal Consiglio dei ministri, a questo punto tutta l'attività amministrativa svolta sino ad ora e come non esiste più .

Conferenza di servizi

art.-14 quater : Decisione

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta sulla base al principio di maggioranza "temperato".

L'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza è immediata, in caso di approvazione unanime.

art. 14-quinquies: Dissenso

Qualora siano stati espressi dissensi qualificati, (da amm. preposte alla tutela di interessi sensibili) l'efficacia della determinazione è sospesa, finché non risulti esperito il rimedio c.d. "composito" L'opposizione è inviata al Presidente del Consiglio che indice una o più riunioni a cui partecipano le amministrazioni coinvolte (15 gg) al fine di pervenire ad una proposta condivisa. Qualora l'intesa non si consegua, il giudizio finale è reso dal Consiglio dei Ministri .

Sportello Unico Attività Produttive

D.lgs. n. 127 del 2016 19

D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata.

Capo II disciplina il procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità ricompresi nell'allegato B .

Il provvedimento mira ad assicurare un ragionevole bilanciamento tra esigenze della tutela dei beni vincolati e interessi privati.

Articolo 11 semplificazioni procedurali:

Non vi è l'obbligatorietà del ricorso alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, come invece modificata dal Decreto Legislativo n. 127/2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio.

(È stata accolta dal Consiglio di Stato la richiesta avanzata dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa)

La disposizione contenuta all'articolo 11 comma 2 rappresenta una scelta derogativa rispetto alla disciplina del D.Lgs 127/2016 , la quale introduce una maggiore semplificazione, dato che il procedimento semplificato deve comunque

40 concludersi entro i 60 giorni.

Conferenza di servizi

Art. 6 D.Lgs 127/2016 Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

integrazioni al D.Lgs. 42/2004

quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione

paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia

all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla procedente), sia al Soprintendente

Come si coordina la disciplina della conferenza di servizi con il procedimento di adozione della variante urbanistica.

La disciplina della conferenza di servizi si coordina con l'art. 8, D.P.R. n. 160 del 2010, poiché l'adozione della variante urbanistica, come nella previgente normativa, avviene in sede di conferenza di servizi, **che in questo caso si svolge in modalità sincrona** (infatti, l'art. 8 prevede che la variante è adottata dalla conferenza di servizi convocata "in seduta pubblica").

Le successive fasi di consultazione pubblica e di approvazione della variante da parte del Consiglio comunale si svolgono al di fuori della conferenza di servizi.



Conferenza di servizi

La regione del Veneto ha una propria disciplina per le procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Legge 31 dicembre 2012, n. 55

La norma regionale individua tre Casi:

art.2 interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale ;

art.3 interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;

art.4 interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico.

<http://www.veneto.gov.it/risorse/leggi/legge-31-dicembre-2012-n-55>

Legge 31 dicembre 2012 n 55

La disciplina regionale nasce con il fine di agevolare l'azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'attività di impresa, individuando **tre diverse fattispecie di "interventi di edilizia produttiva"** che si articolano sui seguenti punti:

- L'azienda ha il diritto di richiedere al SUAP una valutazione sulle proprie strategie di estensione della propria attività;
- Lo strumento per la valutazione della proposta è il procedimento ordinario Capo IV DPR 160/2010:
 - procedimento unico art. 7 D.P.R. 160/2010;
 - la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 -14 quinquies della legge 241/1990;
- Le modalità di realizzazione dell'intervento sono disciplinate dal D.P.R. 380/2001.

Conferenza di servizi

Ambito di applicazione:

"le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni".

Tra le attività ricomprese nell'ambito di applicazione rientra l'attività di servizi di logistica, stoccaggio e movimentazione delle merci.

Riferimenti normativi utili:

- Circolare regionale n.1 del 20 gennaio 2015.
- "linee guida di Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2045.

Non varianti (art. 2 L.R. n. 55/2012)

Non si configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi:

A. ampliamenti di attività produttive che si rendono **indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative** regionali, statali o comunitarie **fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre i 100 mq di superficie coperta;**

B. modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.

L'iter procedurale per questa tipologia è quello previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 "Procedimento unico" (permesso di costruire)


Conferenza di servizi

Si tratta di una disciplina comunque di carattere eccezionale pertanto perché possa essere legittima deve esistere un'attività produttiva insediata ed attiva.

Lo strumento di valutazione dell'intervento è il procedimento Unico che può articolarsi nel procedimento strutturato della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L.241/1990 così come modificata dal D.Lgs 127/2016.

Sportello unico attività produttive

Art. 2 LR 55/2012





Interventi in deroga (art. 3 L.R. n. 55/2012)

Ovvero in deroga allo strumento urbanistico generale:

- a) **ampliamenti di attività produttive in zona impropria o comunque in difformità dallo strumento** contenuti entro il limite **massimo dell'80 per cento** del volume e/o della superficie netta/lorda **esistente e comunque in misura non superiore a 1500 mq** ;
- b) mutamento delle destinazioni d'uso dei **fabbricati esistenti** all'interno della stessa proprietà sempre entro i limiti dell'80 per cento e contenuti entro 1500 mq.

Sono realizzati con procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010 (Conferenza di servizi) , ma **assistiti da una deliberazione del Consiglio Comunale** che ne valuta la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico.


Conferenza di servizi

Sono inoltre interventi in deroga :

- gli ampliamenti di piazzali e/o parcheggi a servizio dell'attività, purché realizzati entro i limiti dell'80 per cento della superficie fondiaria esistente riferiti al lotto su cui insiste il fabbricato produttivo, e comunque in misura non superiore a 1500 mq
- gli ampliamenti alle medie strutture di vendita esistenti purché, l'ampliamento non comporti l'aumento della sup. di vendita oltre 1500mq.

Sportello unico attività produttive

Art. 3 LR 55/2012



Interventi in deroga (art. 3 L.R. n. 55/2012)

Procedimento:

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP, entro i successivi trenta giorni:

- a) trasmette al Consiglio comunale l'esito favorevole della propria istruttoria ai fini dell'acquisizione del parere .
- b) dispone l'esito negativo della stessa, esplicitando i motivi ostativi all'accoglimento ovvero esprimendo il diniego all'adozione del titolo richiesto per mancata o parziale integrazione della pratica entro i termini fissati.

Qualora il Consiglio comunale, discostandosi dagli esiti favorevoli dell'istruttoria proposta, esprima parere negativo alla concessione della richiesta deroga, il Responsabile SUAP ne dà notizia all'interessato mediante preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Conferenza di servizi

Importante !

Viene introdotto lo strumento del **silenzio assenso** il **parere del consiglio comunale deve essere reso entro 60 giorni** dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del Responsabile SUAP **decorsi inutilmente si intende reso positivo.**

Il provvedimento finale, che lo SUAP provvede a notificare all'interessato, **è adottato entro il termine di 30 giorni dall'espressione del parere favorevole del Consiglio.**

INTERVENTI IN VARIANTE (art. 4 L.R. n. 55/2012)

il procedimento discende dall' art.8 del DPR 160/2010 prevedendo **un percorso semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici** nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti.

La ditta può attivare attraverso lo SUAP la convocazione della **conferenza di servizi modalità sincrona** della legge, n. 241/1990, **in seduta pubblica**.

Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune.

Possono partecipare alla conferenza di servizi i soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, in conferenza hanno facoltà di intervenire nella conferenza stessa restando però privi del diritto di voto.

Conferenza di servizi

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27

ha sottolineato il carattere eccezionale e derogatorio della procedura, la quale non può essere trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale. Pertanto devono essere accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all'insediamento da realizzare.

Conferenza di servizi

Il responsabile SUAP, antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi, deve verificare, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva;
- individuazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale e impraticabilità di soluzioni progettuali alternative;
- legittimità degli edifici esistenti oggetto di intervento;
- commisurazione dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche esigenze produttive prospettate nel progetto;
- conformità della documentazione tecnica presentata.

Importante !

Il rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP è subordinato al verificarsi – entro e non oltre 120 giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza - della sottoscrizione della convenzione e dell'ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni nella stessa fissate .


Secondo le "linee guida" provvedimento di Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2045.

Sportello Unico Attività Produttive & Art. 4 L.R.55/2012

Conferenza di servizi simultanea

Casi di Particolare complessità art. 14 bis co. 7 – art. 14 ter.

Conferenza di servizi



Occorre evidenziare che nel caso di variante urbanistica di cui alla L.55/2012, l'esercizio della facoltà di cui è titolare il Comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione alle singole esigenze della ditta, presenta delicati aspetti ai fini della corretta e razionale gestione del territorio.

Il ricorso ad "una procedura semplificata" non può essere inteso come strumento idoneo a consentire l'intervento proposto, prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio. In quanto deve essere fatta una valutazione che contempera la corrispondenza tra l'interesse pubblico e l'interesse d'impresa oltre ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e lo sviluppo dell'imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell'intera collettività.

Circolare regionale 1/2015

Documentazione da produrre a corredo del progetto edilizio,
firmato da un tecnico abilitato completo di (*l'elenco indicativo) :

Conferenza di servizi

- **Elaborati planimetrici con la sistemazione esterna nello stato di fatto e di progetto** in scala adeguata (1:200 o in casi di grandi impianti 1:500) comprendendo tutte le aree limitrofe all'intervento stesso, gli edifici esistenti con le loro destinazioni d'uso, gli eventuali corsi d'acqua, le reti tecnologiche esistenti con **individuare le superfici a standard** (verde e parcheggi) completo di una tabella con il dimensionamento di tali superfici; devono altresì risultare la **superficie fondiaria**, la superficie coperta, il **rapporto di copertura**, il **calcolo delle superfici a servizi**, la **viabilità interna** e gli **accessi all'area**, nonché, qualora necessari, le opere previste per garantire il corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto e per mitigare eventuali impatti o per ridurre possibili situazioni di conflittualità con altre funzioni ; Inserimento con estratti della pianificazione urbanistica (PRG, PAT e PI) e territoriale (PTCP e PTRC), vigente ed adottato completi di legenda e dello stralcio delle relative Norme tecniche; estratto mappa con individuati i fogli ed i mappali interessati dall'intervento e relative proprietà;
- **la relazione tecnica illustrativa dalla quale devono emergere dettagliatamente le motivazioni aziendali** che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento richiesto con riferimento particolare alla descrizione del tipo di attività e il ciclo produttivo svolto dalla Ditta e alla modifica o incremento o variazione dei processi produttivi in atto o previsti, all'incremento del personale dipendente **in integrata con indicazioni** circa le previsioni del PRG, PAT, PI vigente, della difformità urbanistica del progetto rispetto agli stessi; dei dati urbanistici dell'intervento; della conformità con strumenti di pianificazione sovraordinata; della valutazione degli effetti indotti dall'ampliamento dell'attività sul contesto circostante, sulla viabilità e sulla capacità della stessa a smaltire eventuali incrementi di traffico; della dichiarazione che l'ambito sia o meno individuato come sito di importanza comunitaria (SIC) o come zona di protezione speciale (ZPS); ovvero intervento soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- adeguata documentazione fotografica dell'impianto e dell'intorno e rendering a colori che illustri l'inserimento del progetto nel contesto ambientale esistente e le sue ricadute paesaggistiche;
- la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della DGRV 1400 del 29 agosto 2017 ;
- rapporto ambientale per Verifica di assoggettabilità VAS D.Lgs 152/2006.
- Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui al punto 2 della D.G.R.V. 3637/2002 e la successiva D.G.R.V. 1841/2007,
- 51. lo schema di convenzione tra le parti redatto in conformità alle linee guida e criteri dettati dalla Giunta Regionale;

Ampliamenti edifici produttivi

legge regionale 14 del 4 aprile 2019

co. 9. Qualora l'ampliamento sia realizzato a favore delle attività produttive di cui al DPR. n. 160/2010, la condizione è la seguente:

Ampliamento della superficie esistente entro il limite del 20 per cento, comunque sino a 1.500 mq per dimensioni superiori si applica la Legge 55/2012.

In presenza delle seguenti condizioni:
obbligatorie

- caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica di cui al D.Lgs 192/2005;
- utilizzo di tecnologie che prevedono l'uso di fonti energetiche rinnovabili,

eventuali

- elementi di riqualificazione dell'edificio (Allegato A)

Gli strumenti:

- SCIA alternativa art. 23 DPR 380/2001
- Permesso di costruire (procedimento unico) ovvero permesso di costruire convenzionato per interventi di ampliamento > 2000 mc e con altezza > 50% dell'esistente.

Ambito di applicazione:

- ambiti di urbanizzazione consolidata, nonché nelle zone agricole ;
- subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso .
- l'ampliamento può essere realizzato in aderenza, in sopraelevazione o utilizzando un corpo edilizio già esistente all'interno dello stesso lotto.
- sia l'edificio che l'ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.
- capacità edificatoria esaurita.
- non ricorrano i casi di esclusione esplicita stabiliti dall'articolo 3 comma 4.

Non c'è nulla di immutabile, tranne l'esigenza di cambiare.

Eraclito

alessandra.pernechele@comune.legnago.vr.it